

APPROFONDIMENTO CIVILE

Illegittimo preavviso fermo amministrativo per importo sproporzionato rispetto al valore del bene (CGT Taranto n. 2047/2025)

Data pubblicazione: 08/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un contribuente si vede notificare un **preavviso di fermo amministrativo** sulla propria autovettura, di **rilevante valore economico e funzionale**, per un debito di circa **370 euro**, dovuto a titolo di **Tari non corrisposta**.

Una vicenda che, purtroppo, non costituisce un'eccezione.

Sempre più spesso, infatti, per il recupero di **importi modesti**, l'agente della riscossione fa ricorso a **misure fortemente invasive**, incidendo in modo significativo sulla sfera patrimoniale e personale del contribuente, senza che emerga una reale e concreta **ponderazione tra il mezzo utilizzato e la finalità perseguita**.

Nel caso di specie, il soggetto — **assistito dall'Avv. Giuseppe Mappa, professionista di comprovata esperienza nella materia** — ha tempestivamente impugnato il preavviso, contestando, tra le altre cose, l'**illegittimità per manifesta sproporzione**, tra debito e valore del bene aggredito.

LA SENTENZA

La **Corte di Giustizia Tributaria di Taranto**, con la sentenza **n. 2047/2025**, ha accolto il ricorso, disponendo l'**annullamento del preavviso di fermo amministrativo**, richiamando l'ordinanza **n. 32062/2025 della Suprema Corte**, ribadendo che il **principio di proporzionalità è principio**

generale del diritto dell'Unione Europea (art. 5 TUE e giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20), è parte integrante del nostro ordinamento ed oggi trova oggi **espressa codificazione nel diritto tributario** con l'introduzione dell'**art. 10-ter dello Statuto del Contribuente**, ad opera del D.Lgs. n. 219/2023.

Di conseguenza, il Collegio afferma che sottoporre a fermo amministrativo un'autovettura di **valore significativo**, al fine di recuperare un credito di **entità inferiore**, e di molto, integra una **palese violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza**.

Nel caso concreto, la sproporzione viene definita senza mezzi termini "**lapalissiana**", sia in relazione al **valore commerciale del veicolo**, sia — e soprattutto — al suo **valore d'uso nella vita quotidiana del contribuente**.

Resta, tuttavia, un dato che non può non far riflettere: all'accoglimento del ricorso è seguita la **compensazione integrale delle spese di giudizio**, confermando come, anche quando il cittadino ha pienamente ragione, il costo della tutela resti spesso — almeno in parte — a suo carico.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.